

**COMUNE
DI
PERGINE VALSUGANA**

(Provincia Autonoma di Trento)

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
sulla proposta di deliberazione della Giunta comunale avente ad oggetto
“Variazione urgente al bilancio di previsione 2022-2024 ai sensi dell’articolo 175 del d.lgs. n.
267/2000 e dell’art. 49 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2”

Il Collegio dei revisori dei conti, nominato con deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 05/11/2020 per il triennio 19/11/2020-19/11/2023 e composto da:

- Flavio Bertoldi, dottore commercialista e revisore legale, nato a Sandrigo (VI) il 21/04/1974, codice fiscale BRTFLV74D21H829K;
- Luisa Angelini, dottore commercialista e revisore legale, nata a Trento (TN) il 01/09/1966, codice fiscale NGLLSU66P41L3789P;
- ricevuta in data 03/01/2022 a mezzo posta elettronica la proposta di deliberazione della Giunta comunale avente ad oggetto *“Variazione urgente al bilancio di previsione 2022-2024 ai sensi dell’articolo 175 del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 49 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2”*, corredata dai relativi prospetti contabili;
- visti il Bilancio di previsione per gli esercizi 2022-2024 e la Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2022-2024 approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 72 del 28/12/2021;
- vista la relazione della Direzione Risorse finanziarie di data 03/01/2022 contenente il prospetto di aggiornamento del risultato di amministrazione presunto dell’esercizio finanziario 2021 da quale risulta, tra l’altro, una quota vincolata derivante da trasferimenti pari ad euro 815.644,73 di cui euro 15.767,10 utilizzata nella variazione al bilancio di previsione 2022-2024, esercizio 2022, in esame;
- vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell’articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l’ordinamento contabile dei comuni con

l'ordinamento finanziario provinciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto individuando, inoltre, gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

- visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che “In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.”;
- preso atto, pertanto, che, in ragione del combinato disposto delle disposizioni sopra richiamate, a decorrere dall'esercizio 2017 trovano applicazione, quanto alle variazioni di bilancio, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, l'articolo 175;
- visto, in particolare, l'art. 175, comma 4, del citato d.lgs. 267/2000 che prevede che le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il già menzionato termine;
- preso atto delle motivazioni di urgenza addotte dall'Ente nella proposta di deliberazione in esame in relazione alla necessità di adottare le variazioni al bilancio preventivo 2022-2024 ivi indicate;
- visto il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 ed il regolamento di attuazione emanato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;
- visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 28/11/2006 e modificato, da ultimo, con deliberazione consiliare n. 14 del 03/03/2016;
- visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 06/07/2001 e modificato, da ultimo, con deliberazione consiliare n. 12 del 25/05/2020;
- visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della deliberazione in argomento, in ordine alla regolarità tecnica e contabile con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

CONSIDERATO

- ✓ che le motivazioni delle variazioni proposte, dettagliatamente indicate nella proposta di deliberazione, possono ritenersi in via generale giustificate e pertinenti;

- ✓ che, per effetto delle variazioni in argomento, si intende parimenti modificato, per la parte finanziaria, anche il Documento unico di programmazione 2022-2024 approvato con la deliberazione n. 78 del 28/12/2021 sopra richiamata;
- ✓ che con la presente variazione non si altera il pareggio finanziario di bilancio e vengono rispettati tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti;
- ✓ che la legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019), a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 247/2017, ha sancito il superamento del rispetto del vincolo di finanza pubblica prevedendo, in particolare, che a decorrere dall'anno 2019 le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Detti enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- ✓ che la variazione pareggia e che, pertanto, viene rispettato l'equilibrio generale di bilancio come risulta dai dati riassuntivi di seguito esposti:

MAGGIORI ENTRATE/MINORI SPESE	2022	2023	2024
<i>Avanzo di amm.ne presunto vincolato per spese correnti</i>	€ 3.300,00	€ -	€ -
<i>Avanzo di amm.ne presunto vincolato per spese in c/capitale</i>	12.467,10	€ -	€ -
<i>Maggiori entrate correnti</i>	€ 79.700,00	€ -	€ -
<i>Minori spese correnti</i>	€ 20.000,00	€ -	€ -
<i>Maggiori entrate in conto capitale</i>	€ 53.424,00	€ -	€ -
<i>Minori spese in conto capitale</i>	€ 12.467,00	€ -	€ -
<i>Totale risorse disponibili</i>	€ 181.358,10	€ -	€ -

MINORI ENTRATE/MAGGIORI SPESE	2022	2023	2024
<i>Maggiori spese correnti</i>	€ 100.000,00	€ -	€ -
<i>Minori entrate correnti</i>	€ 3.000,00	€ -	€ -
<i>Maggiori spese in conto capitale</i>	€ 65.891,10	€ -	€ -
<i>Minori entrate in conto capitale</i>	€ 12.467,00	€ -	€ -
<i>Totale risorse utilizzate</i>	€ 181.358,10	€ -	€ -

ESPRIME

ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del T.U.E.L. parere favorevole all'approvazione da parte della Giunta comunale della deliberazione indicata in oggetto ed alla successiva ratifica da parte del Consiglio comunale.

Trento, 03/01/2022

Il Collegio dei revisori

dott. Flavio Bertoldi

dott.ssa Luisa Angelis

Documento firmato digitalmente e inviato via Posta Elettronica Certificata (P.E.C.)